



ISTITUTO COMPRENSIVO di SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Via Centro Studi, 1 - 33049 San Pietro al Natisone - tel. 0432/727034 - fax 0432/727918 - C.F. 94071110301
COMPREDENTE I COMUNI DI: DRENCHIA, GRIMACCO, PULFERO, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA
Cod. Mecc. UDIC813006 e-mail: udic813006@istruzione.it PEC: udic813006@pec.istruzione.it

Contratto integrativo d'Istituto sull'applicazione dell'art. 55 del C.C.N.L. 2006/2009

(Riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore - personale ATA)

Il giorno 07 del mese di febbraio anno 2017, alle ore 09.00, presso l'ufficio di Dirigenza dell'Istituto Comprensivo di San Pietro al Natisone (UD), in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'articolo 6 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007;

VISTO l'art.55 del CCNL del personale del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007;

VISTO quanto previsto all'articolo 6 del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007;

VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA - art.62 del CCNL- del 08/04/2008;

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che, in base all'art. 3 della suddetta sequenza contrattuale, il diritto alla riduzione settimanale a 35 ore è subordinato alla contestuale presenza delle seguenti condizioni: a) orario di apertura della scuola superiore alle dieci ore per almeno tre giorni alla settimana; b) personale ATA in servizio adibito a regimi di orario articolati su più turni o con rientri comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità;

VISTA la proposta del piano annuale delle attività del personale ATA per l'anno scolastico 2016/2017 presentata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

VISTA l'organizzazione oraria dei plessi scolastici dipendenti;

CONSIDERATO che le condizioni sopraindicate si verificano in alcuni plessi dell'Istituto Comprensivo;

TRA

la delegazione di parte pubblica, composta dal Dirigente Scolastico Reggente in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo di San Pietro al Natisone

E

la parte sindacale, costituita dalla RSU di Istituto e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali territoriali;

VIENE STIPULATO

Il presente Contratto integrativo d'Istituto riguardante la riduzione dell'orario di lavoro del personale ATA, riguardante la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali nei plessi ove ricorrono le condizioni previste dall'art.3 della sequenza contrattuale per il personale ATA - art.62 del CCNL- del 08/04/2008 (orario di apertura della scuola superiore alle dieci ore per almeno tre giorni alla settimana e regimi di orario articolati su più turni).

Art. 1 – Campo di applicazione.

1. La riduzione a 35 ore è operata nei confronti del personale ATA in servizio nei plessi indicati al successivo punto 3/a, adibito a regimi di orario articolato su più turni o coinvolto in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario ordinario.

2. Da tale riduzione sono esclusi i dipendenti che operano con contratto di lavoro a part-time o con contratto inferiore alle 36 ore settimanali.

3. La riduzione si applica:

a- n. 5 collaboratori scolastici che prestano servizio nei seguenti plessi:

Plesso	n. collaboratori scolastici
Scuole Primaria e Secondaria di San Leonardo	1
Scuola Infanzia di San Pietro al Natisone - Azzida	2
Scuola Primaria di San Pietro al Natisone	2

b- Nel periodo dall'1/09/2016 al 30/06/2017, con esclusione dei periodi di sospensione delle lezioni prima dell'avvio delle stesse e per le vacanze natalizie e pasquali.

Art. 2 – Modalità di fruizione.

1. La riduzione dell'orario a 35 ore si ha mediante la riduzione settimanale dell'orario di lavoro ordinario, da effettuarsi in unica giornata.
2. La riduzione d'orario verrà fruita singolarmente dal personale ATA, tenendo conto dell'organizzazione del lavoro e delle esigenze di servizio dell'istituzione scolastica e previo accordo con il Direttore dei SGA, secondo un orario predefinito.
3. Eventuali ore in eccedenza effettuate nel periodo dall'emanazione della proposta del DSGA relativa alla riduzione dell'orario a 35 ore settimanali per il personale ATA fino alla data di stipula del Contratto integrativo definitivo saranno determinate in modo forfetario e verranno recuperate durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e, comunque, tenendo conto delle esigenze di servizio.

Art. 3 - Interpretazione autentica

1. In caso di controversie sull'interpretazione del Contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, su richiesta di una di esse, si incontrano, entro dieci giorni dalla richiesta, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La procedura deve concludersi entro trenta giorni dalla data del primo incontro.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.






Art. 4 – Normativa di riferimento.

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente Ipotesi di Contratto, si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali vigenti.
2. A norma dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001, modificato dall'art. 54 del D.Lgs 150/2009, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche per gli esercizi finanziari successivi, oneri in contrasto con i vincoli risultanti da Contratti Collettivi nazionali o dagli strumenti di programmazione annuale o pluriennale dell'Istituzione scolastica.

Art. 5 – Validità.

Il presente contratto è valido per l'anno scolastico 2016/2017, secondo il periodo indicato all'art.1, comma 3/b. Ogni suo effetto scadrà comunque il 31/8/2017.

Sottoscritto il 07/02/2017

Delegazione di parte pubblica Ciccione Nino 	RSU Balus Erika  Dorbolò Paola 	Delegazione di parte sindacale SNALS - Confasal  CISL  UIL  FLC-CGIL  GILDA
---	---	--